m_pi.AOODGPER.REGISTRO
UFFICIALE.U.0020526.06-08-2026.h.18:01

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio V – Personale A.T.A.

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE

Al Capo Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale
SEDE

Alla Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie
SEDE

Alla Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse
e il supporto alle istituzioni scolastiche
SEDE

OGGETTO: Procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree, di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2024, n. 140 – **Istruzioni operative ai fini del riconoscimento del beneficio**

Come noto, il decreto ministeriale 12 luglio 2024, n. 140 ha disciplinato la procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree, in attuazione del combinato disposto degli articoli 52 e 79 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024.

La procedura, che ha visto gli aspiranti partecipare ad un corso di formazione (articolo 11) e ad una prova finale di valutazione (articolo 12), si è conclusa con l'approvazione, mediante decreti adottati dai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali o dai dirigenti degli Ambiti territoriali a tal fine delegati, delle graduatorie definitive di merito. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del bando, i candidati

sono stati graduati, **nella provincia di presentazione della domanda, per ciascun profilo professionale e per tipologia di posizione economica**, in base al punteggio conseguito nella prova finale di valutazione, tenuto conto, in caso di parità, dell'anzianità di servizio e, in subordine, dell'ordine di preferenza disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.

Tanto premesso, in vista della definizione delle operazioni propedeutiche all'attribuzione del beneficio, al fine di assicurare una gestione uniforme della procedura e di evitare, così, interpretazioni divergenti ed eterogenee, si ritiene opportuno fornire talune istruzioni operative.

1. LA DECORRENZA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE

Il C.C.N.L. 2019/2021, nel contesto di complessiva rivisitazione dell'ordinamento professionale del personale A.T.A. di cui al Titolo IV, Capo I, ha provveduto a riformare in maniera radicale l'istituto delle posizioni economiche, attribuendo al beneficio **una valenza puramente economica e non giuridica**. In altri termini, il conferimento della posizione economica non è più collegato, come in passato, all'assegnazione di incarichi ulteriori, né è subordinato alla successiva spendita delle competenze professionali maturate nei percorsi formativi, **ma rappresenta uno strumento volto alla valorizzazione dell'esperienza professionale e del servizio prestato dai beneficiari**; non a caso, l'articolo 51 del C.C.N.L. 2019/2021 riconduce gli incrementi stabili dello stipendio tabellare, nel corso della vita lavorativa, **e l'attribuzione delle posizioni economiche** alla remunerazione del "*maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza*".

La peculiare caratterizzazione dell'istituto, che segna un'evidente rottura rispetto al sistema previgente, produce significativi risvolti in punto di **decorrenza** delle nuove posizioni economiche.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla **nota ARAN del 19 giugno 2026** (cfr. Allegato 1), con la quale l'Agenzia, in riscontro ad una richiesta di parere avanzata dalla scrivente Direzione, ha precisato che "***è ragionevole ritenere che la decorrenza dell'attribuzione delle posizioni economiche finanziate con le risorse di cui all'art. 79, comma 3, del CCNL 18.01.2024 coincida con la data indicata nel bando come data di possesso dei requisiti di partecipazione***", ancorché tale data sia antecedente a quella "*di conclusione del procedimento selettivo per l'individuazione dei beneficiari delle stesse*".

Di conseguenza, nonostante il procedimento amministrativo si sia articolato lungo due distinti anni scolastici (2024/2025 e 2025/2026), **le posizioni economiche che saranno attribuite in prima istanza decorreranno dal 01 settembre 2024 e dovranno essere assegnate dall'Ufficio provinciale di presentazione della domanda** (che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del bando corrisponde a quello della provincia di titolarità nell'anno scolastico 2024/2025), a valere sui contingenti di cui all'Allegato B al bando.

Si segnala che a tali contingenti vanno aggiunte le posizioni economiche, attribuite in base alla previgente normativa, divenute disponibili al 01.09.2024, per la cessazione o per il passaggio di profilo del beneficiario, per le quali non si sia ancora provveduto al relativo scorrimento.

2. PERSONALE COLLOCATO NELLE GRADUATORIE FORMULATE SULLA BASE DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA (ACCORDI 2008 E 2009)

Facendo seguito alla nota AOODGPER n. 18038 del 10 luglio 2026 (Allegato 2), si segnala che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del bando, all'atto del conferimento delle nuove posizioni economiche, gli Ambiti Territoriali, con apposito decreto a firma dei Direttori generali degli Uffici scolastici regionali o dei dirigenti degli Ambiti territoriali a tal fine delegati, provvedono **prioritariamente** ad attribuire il beneficio al personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi 2008 e 2009, che abbia già superato il corso di formazione e che non sia stato dichiarato decaduto dalla procedura, **subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione** e secondo l'ordine di graduatoria.

Ne deriva pertanto che, una volta accertata la sussistenza delle condizioni previste (quali, ad esempio, la conservazione del medesimo profilo professionale per cui si è presentata la domanda), gli Uffici dovranno provvedere ad assegnare dette posizioni economiche **a decorrere dal 01 settembre 2024**, scomputandone gli importi dai rispettivi contingenti provinciali di cui all'Allegato B al bando (articolo 4, comma 4). La competenza spetta all'Ufficio di Ambito della provincia di titolarità dell'aspirante nell'anno scolastico 2024/2025.

Particolare attenzione merita, inoltre, il disposto dell'articolo 4, comma 2, nella parte in cui stabilisce che il personale trasferitosi, medio tempore, in una provincia diversa da quella di presentazione della domanda conserva il diritto all'attribuzione della posizione economica nella **provincia di nuova titolarità**.

L'attribuzione del beneficio al personale in discorso non è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura indetta con decreto 140/2024.

3. ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E GESTIONE DEL PERSONALE TRASFERITO IN ALTRA PROVINCIA (ARTICOLO 14, COMMI 3 E 4)

All'esito delle operazioni di cui all'articolo 4, le posizioni economiche di cui al decreto 140/2024 dovranno essere assegnate, con apposito decreto a firma dei Direttori generali degli Uffici scolastici regionali o dei dirigenti degli Ambiti territoriali a tal fine delegati, al personale utilmente inserito nelle graduatorie provinciali definitive, nei limiti dei contingenti di cui all'Allegato B.

Al personale che, nelle more dello svolgimento della procedura, abbia partecipato alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026 e, di conseguenza, abbia ottenuto il trasferimento in provincia diversa, **la posizione economica dovrà essere attribuita, in prima istanza, dall'Ufficio di Ambito di presentazione della domanda, che corrisponde a quello della provincia di titolarità nell'anno scolastico 2024/2025, a valere sui rispettivi contingenti provinciali e con decorrenza 01 settembre 2024.**

Detto personale conserva il godimento del beneficio e **le posizioni di cui trattasi non sono reintegrate nelle rispettive province di provenienza, ma incrementano il contingente assegnato alla provincia di nuova titolarità** (articolo 14, comma 4).

Nella sola ipotesi in cui il numero di posizioni economiche destinate al contingente della provincia di titolarità per l'anno scolastico 2024/2025 dovesse risultare inferiore a quello degli aspiranti inseriti nelle graduatorie definitive, trova applicazione, **in vista dei futuri scorrimenti**, l'articolo 14, comma 3, secondo il quale "*il trasferimento in altra provincia rispetto a quella di inserimento nella graduatoria* ***comporta per il personale che abbia già superato il corso di formazione la perdita dei diritti di graduatoria*** *per l'attribuzione della posizione economica nella provincia per cui ha fatto domanda* ***salvo il diritto, a domanda dell'interessato, all'inserimento nella graduatoria della provincia di nuova titolarità in coda rispetto agli altri aspiranti ivi già utilmente collocati***".

In altri termini, l'inserimento in coda, **a richiesta dell'interessato**, nella graduatoria della provincia di nuova titolarità rileva esclusivamente nel caso in cui l'aspirante, che ha ottenuto il trasferimento all'esito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026, **non riesca a conseguire il beneficio per l'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza 01 settembre 2024, per insufficienza del contingente delle posizioni economiche assegnato alla provincia di presentazione della domanda**.

La richiesta per l'inserimento in coda potrà essere presentata anche da chi, non avendo ottenuto la posizione economica né per l'anno scolastico 2024/2025, né per l'anno scolastico 2025/2026, abbia ottenuto il trasferimento in altra provincia all'esito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2026/2027.

4. COMPENSAZIONI

Le operazioni di compensazione dovranno essere oggetto di confronto in sede Regionale, tenuto conto delle rispettive specificità territoriali.

Le posizioni economiche che, per carenza di aspiranti nelle graduatorie, dovessero risultare eccedenti possono essere assegnate, con apposito decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale,

al contingente di altra provincia del territorio regionale, relativo allo stesso o ad altro profilo professionale afferente alla medesima area contrattuale (articolo 15, comma 1).

Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale potrà, altresì, assegnare le posizioni economiche eccedenti, con apposito decreto, **a profili professionali di diversa area contrattuale, purché ciò non determini aggravio per la finanza pubblica** (articolo 15, comma 2). Nel rispetto del vincolo di invarianza della spesa pubblica, è consentita la possibilità di assegnare le posizioni anche a profili appartenenti ad aree superiori.

Si ribadisce la necessità di comunicare tempestivamente gli esiti delle operazioni di compensazione alla Direzione generale per il personale scolastico e alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

5. SCORRIMENTO PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO O PER PROGRESSIONE TRA LE AREE (ARTICOLO 14, COMMA 9)

Il personale che risulti cessato dal servizio a far data dal 01.09.2025 conserva il diritto all'attribuzione della posizione economica per l'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza 01.09.2024, a condizione che abbia debitamente partecipato ai corsi di formazione e alla prova finale di valutazione.

Le posizioni economiche riassorbite per cessazione del servizio o per progressione tra le aree **dovranno essere riassegnate, tramite scorrimento, ad altro personale utilmente collocato nella graduatoria provinciale di merito del profilo professionale di riferimento** (articolo 14, comma 9); di conseguenza, nel rispetto della validità triennale delle graduatorie, una volta assegnate le posizioni economiche per l'anno scolastico 2024/2025, i benefici che saranno attribuiti per effetto di scorrimento non potranno **che decorrere dal 01 settembre rispettivamente del secondo e del terzo anno di validità della graduatoria, così come precisato nel sopracitato parere dell'Aran del 19 giugno 2026.**

Seguiranno successive indicazioni da parte della competente Direzione generale per le risorse umane e finanziarie in ordine alle modalità operative di corresponsione del beneficio economico agli aspiranti.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

Allegati:
- Allegato 1 (nota ARAN 19 giugno 2026);
- Allegato 2 (nota AOODGPER 18038 del 10 luglio 2026).